

Il Ccnl ha semplificato le campagne nei Ced e Caf



Picchi fiscali ko

Riconosciuto il lavoro stagionale

DI ANNA TAURO

Una norma che segna un cambio di passo nella gestione del lavoro durante le campagne fiscali. Con il rinnovo del contratto collettivo di settore, Caf, Ced e Tributaristi si avvicinano alla stagione dichiarativa 2026 con una certezza in più: i picchi di lavoro non sono più un problema da gestire, ma una realtà finalmente riconosciuta e regolata.

Il rinnovo del Ccnl Ced, Ict, Professioni digitali e Stp (codice H601), sottoscritto il 28 luglio 2025 da Assoced, Lait e Ugl Terziario, introduce infatti una svolta attesa da anni nel mondo dei servizi fiscali e dell'elaborazione dati. Per la prima volta, la contrattazione collettiva nazionale disciplina in modo organico la stagionalità delle attività svolte da Centri di assistenza fiscale, da Centri elaborazione dati e da Tributaristi, superando anni di incertezza operativa e interpretativa. La campagna fiscale 2026 sarà il primo, decisivo test di applicazione.

Il cuore della novità è l'introduzione dell'art. 54-ter del Ccnl che amplia il concetto di attività stagionale oltre

i confini tradizionali fissati dal dpr 1525/1963. Il contratto collettivo qualifica come attività stagionali non soltanto quelle tradizionalmente legate a cicli stagionali ben definiti, ricomprese nell'elenco del dpr 1525/1963, ma anche quelle legate alle intensificazioni produttive annuali tipiche dei servizi fiscali e previdenziali. La norma riconosce espressamente la natura ciclica delle attività svolte dai Centri di assistenza fiscale, dai Centri elaborazione dati e dai Tributaristi, includendovi le dichiarazioni dei redditi, le pratiche Isee, i controlli documentali ex art. 36-ter del dpr 600/1973, le pratiche Red e gli adempimenti collegati alle indicazioni di governo ed enti competenti. Viene individuato, quale arco temporale di picco, il periodo compreso tra gennaio e settembre, nel quale l'afflusso di contribuenti e pratiche rende strutturalmente insufficiente l'organico ordinario delle società e dei professionisti del settore.

Sotto il profilo operativo, la qualificazione contrattuale della stagionalità produce effetti di notevole rilievo. Le assunzioni a tempo determinato effettuate per far fronte

alle campagne fiscali rientrano automaticamente nelle ipotesi di stagionalità ai sensi degli artt. 19, 21 e 23 del dlgs 81/2015, senza la necessità di introdurre causali aggiuntive o di ricorrere a interpretazioni estensive delle esigenze tecnico-produttive. In termini concreti, un Ced che in campagna fiscale deve triplicare l'organico, passando per esempio da 7 a 21 addetti per gestire 730, Isee e Red, può farlo ricorrendo a contratti stagionali pienamente legittimi, senza confrontarsi con i limiti dei 12 mesi senza causale e senza il rischio di contestazioni ispettive. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di flessibilità: il contratto sospende le limitazioni quantitative dell'art. 31 del dlgs 81/2015 per l'utilizzo dei lavoratori somministrati a termine. Un Caf con 10 dipendenti stabili potrà quindi avvalersi anche di 20 o 30 somministrati durante la campagna 2026, senza incorrere nelle soglie percentuali che caratterizzano gli altri settori.

Sul fronte della tutela dei lavoratori, l'art. 54-ter richiama il diritto di precedenza previsto dall'art. 24, comma 3, del dlgs 81/2015. Un operatore che ha lavorato

nella campagna 2025 potrà tornare nel 2026 con priorità rispetto alle nuove assunzioni, purché lo richieda entro tre mesi dalla cessazione del rapporto. Ciò garantisce maggiore continuità professionale e, per le imprese, una ricostituzione dell'organico più rapida e meno onerosa, anche sotto il profilo formativo.

Il quadro delineato si distingue per la sua esclusività in quanto non risultano altri contratti che abbiano qualificato espressamente come stagionali i picchi di attività derivanti da scadenze fiscali e previdenziali. In questo senso, il Ccnl Ced si pone come un unicum, offrendo una disciplina nazionale, uniforme e immediatamente applicabile.

Il segretario generale di Assoced, **Giancarlo Badalin**, esprime soddisfazione per l'introduzione della nuova regolamentazione, sottolineandone l'impatto nella gestione della campagna fiscale 2026: «L'articolo 54-ter recepisce finalmente le reali esigenze operative di Caf, Ced e Tributaristi. Grazie a questa norma la prossima campagna potrà essere programmata con maggiore sicurezza, senza la pressione

burocratica che ha spesso rallentato l'organizzazione degli organici. La sospensione delle limitazioni quantitative e la qualificazione formale della stagionalità garantiscono alle aziende la possibilità di far fronte ai picchi di attività con tempestività e continuità di servizio». Badalin evidenzia inoltre il valore della semplificazione amministrativa: «Il settore aveva bisogno di una norma chiara: ora l'abbiamo. Le imprese potranno concentrarsi sugli adempimenti fiscali e previdenziali, senza il timore di eccedere nei limiti di legge o di incorrere in contestazioni formali».

L'art. 54-ter segna dunque un punto di svolta: per la prima volta un contratto collettivo riconosce come stagionali attività derivanti da scadenze normative e non da cicli naturali o turistici. Un modello che potrebbe ispirare altri comparti caratterizzati da picchi periodici e indelegabili di lavoro. Nel frattempo, Caf, Ced e Tributaristi si preparano alla campagna fiscale 2026 con una certezza in più: la contrattazione riconosce finalmente la natura ciclica e concentrata del loro lavoro.

— © Riproduzione riservata —

Sanità integrativa, Easi conferma l'iscrizione all'anagrafe dei Fondi

Un passaggio formale che assume rilievo sostanziale per lavoratori e imprese del comparto Ced, Ict e professioni digitali, rafforzando il presidio di trasparenza su uno degli strumenti centrali del welfare contrattuale.

Anche per l'anno 2025 il Fondo Easi, ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dei settori Ced, Ict, Professioni digitali e Stp, risulta regolarmente iscritto all'anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il ministero della salute. Il rinnovo dell'iscrizione è stato comunicato lo scorso 10 dicembre 2025 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2008 e nel successivo decreto 27 ottobre 2009, noto come "decreto Sacconi".

Il Fondo Easi, costituito pariteticamente dalle associazioni datoriali Assoced e Lait e dall'organiz-

zazione sindacale Ugl Terziario, è stato tra i primi fondi di matrice contrattuale a ottenere l'iscrizione all'anagrafe già a partire dal 2010. Un riconoscimento che certifica la continuità e la solidità di un sistema di assistenza integrativa che, da oltre quindici anni, garantisce prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai lavoratori assunti con il Ccnl Ced, Ict, Professioni digitali e Stp, sia mediante convenzioni con primari operatori assicurativi, sia attraverso prestazioni erogate in forma diretta.

La permanenza di Easi nell'Anagrafe dei fondi sanitari produce effetti rilevanti sotto il profilo giuridico e fiscale. Per i lavoratori, essa assicura l'accesso a prestazioni sanitarie integrative spesso non coperte dal Servizio sanitario nazionale; per i datori di lavoro, consente di beneficiare della deducibilità fiscale dei contributi versati al Fondo, ai sensi dell'art. 51 del

Tuir, entro il limite complessivo annuo di 3.615,20 euro. Anche per il 2025, pertanto, i contributi destinati all'assistenza sanitaria integrativa tramite Easi restano pienamente deducibili ai fini delle imposte sul reddito.

L'iscrizione all'anagrafe è subordinata al rispetto di stringenti requisiti qualitativi: i fondi sanitari sono tenuti a destinare almeno il 20% delle risorse economiche complessivamente raccolte a prestazioni vincolate, tra cui l'assistenza odontoiatrica, le prestazioni socio-sanitarie in favore dei soggetti non autosufficienti e gli interventi finalizzati al recupero della salute di lavoratori temporaneamente inabili per malattia o infortunio. Un vincolo che rafforza la funzione sociale della sanità integrativa e ne assicura la coerenza con le finalità pubblicistiche perseguite dal legislatore.

«In una fase particolarmente

complessa per il Servizio sanitario nazionale e per il sistema economico nel suo complesso, il rinnovo dell'iscrizione assume un valore significativo», ha dichiarato Luca Malcotti, presidente del Fondo Easi. «Questa attestazione consente agli iscritti di accedere a prestazioni sanitarie spesso onerose e, al tempo stesso, di beneficiare di importanti vantaggi contributivi. È la conferma dell'impegno costante del Fondo nel garantire servizi di qualità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e affidabilità».

Il rinnovo dell'iscrizione all'anagrafe dei Fondi sanitari consolida così la posizione di Easi nel panorama della sanità integrativa italiana, rafforzandone il ruolo di strumento centrale del welfare contrattuale. L'attestato ufficiale di iscrizione per l'anno 2025 è consultabile sul sito istituzionale del Fondo www.fondoeasi.it.

— © Riproduzione riservata —



Pagina a cura
degli Uffici di Presidenza del Fondo

Easi e dell'Ente Bilaterale EBCE
via Goito, n. 39 - 00185 Roma
tel. 06.45499471 - 06.4549970
mail: segreteria@ebce.it - info@fondoeasi.it
Web: www.ccnlced.it